



**Partners associati:**  
 Mantovani Dott. Rag. Sergio  
 Scaini Rag. Andrea  
 Mantovani Dott. Rag. Michele  
 Mantovani Rag. Matteo  
 Scaini Dott. Fabio  
 Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
 Segà D.ssa Barbara  
 Lodigiani Rag. Angelo  
 Mondadori Rag. Mara  
 Monesi Rag. Arianna  
 Camprotrini Rag. Barbara  
 Pinzetta D.ssa Luisa  
 Arveti D.ssa Nives  
 Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni  
 Via Acerbi 35  
 Telefono 0376369448 224070/1  
 Telefax 0376/369449  
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
 Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
 PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
 Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

**Anno 2018 n. 26**

**Nuovo modello COMUNICAZIONE delle  
 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018**



L'art. 4, comma 2 del D.L. n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis al D.L. n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA periodiche mensili / trimestrali (vedasi ns. circolare n. 21/2017).

Con il provvedimento n. 62214 del 21.03.2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i correttivi al modello "**Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA**" (*allegato alla presente*) e come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (*che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente*) deve essere **utilizzato dal 2018 a decorrere** dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al **primo trimestre dell'anno d'imposta 2018**, da presentare entro il 31 maggio 2018.

(La comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.09.18, il terzo 30.11.18 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.02.19).

**Essendo un nuovo modello è necessario verificare l'aggiornamento dei propri software di compilazione.**

**Sono esonerati** i soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale o ad effettuare le liquidazioni periodiche quali i soggetti che:

- hanno registrato esclusivamente operazioni esenti,
- i contribuenti minimi ed i forfetari.

Come per il 2017, il modello va presentato all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica,
- direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
- in caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce la precedente.

#### Riepilogo termini invio liquidazioni IVA 2018:

Gennaio, Febbraio, Marzo Primo trimestre	<b>31.05.2018</b>
Aprile, Maggio, Giugno Secondo trimestre	<b>16.09.2018</b> <i>(Potrebbe essere comunicato un rinvio al 30.09 come per il 2017, ma al momento non è stato confermato)</i>
Luglio, Agosto, Settembre Terzo trimestre	<b>30.11.2018</b>
Ottobre, Novembre, Dicembre Quarto trimestre	<b>28.02.2019</b>

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

- file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente;
- file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP).

Il file deve essere preventivamente firmato dal soggetto che invia tramite firma elettronica qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate.

*In caso di invio tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi" al file va apposto il sigillo elettronico dell'Agenzia.*

E' importante evidenziare che **non è possibile** inviare i file tramite il "Desktop telematico", lo stesso può essere utilizzato solo per l'apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia e per il controllo degli stessi.

Riepilogando le diverse fasi dell'adempimento, i soggetti passivi IVA o il relativo intermediario devono generare il file da inviare rispettando la struttura del file definita nelle specifiche tecniche approvate con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017, inoltre si dovrà garantire l'integrità e l'immodificabilità del file, apponendovi una **firma qualificata** (firma digitale), ovvero una firma **elettronica** basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima tipologia di firma può essere apposta anche mediante la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop Telematico" ed "Entratel Multifile", che consente di firmare i file con un'unica operazione. In alternativa, il file può essere anche "**sigillato**" con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate, mediante la funzione di supporto presente sul portale "Fatture e Corrispettivi".

Una volta predisposto e firmato il file contenente i dati delle liquidazioni, lo stesso potrà essere trasmesso mediante il nuovo servizio, accessibile con le credenziali Entratel, Fiscoonline o SPID.



La comunicazione può essere redatta:

- con programma Vs. casa di software;
- con software AGENZIA DELLE ENTRATE accedendo al link:  
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/SWcompilazione+fatture+corrispettivi+comunicazione+liquidazione+iva+2017/>;
- dallo studio; in questo caso è necessario inviare le 3 liquidazioni mensili o la liquidazione trimestrale complete dei dati necessari alla compilazione, debitamente controllate e quadrate.

Il modello è composto dal **frontespizio** dove indicare l'anno di riferimento, i dati del dichiarante e delle eventuali società controllanti e l'impegno alla trasmissione telematica.

**M**  
agenzia delle entrate  
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

**DATI GENERALI**

Anno di imposta

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale Codice carico

Codice fiscale società dichiarante

**FIRMA**

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato

Impiego alla presentazione

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO

e dal nuovo **quadro VP**

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese<sup>1</sup> Trimestre<sup>(\*)</sup><sup>2</sup> Subforniture<sup>3</sup> Eventi eccezionali<sup>4</sup> Operazioni straordinarie<sup>5</sup>

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

DEBITI CREDITI

VP4 IVA esigibile

VP5 IVA detratta

VP6 IVA dovuta o a credito<sup>2</sup>

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto Metodo<sup>1</sup> o a credito<sup>2</sup>

VP14 IVA da versare o a credito<sup>3</sup>

(\*) ATENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Nel campo mese va indicato il mese di riferimento della liquidazione periodica se contribuenti mensili, oppure il trimestre se contribuenti trimestrali.

Pertanto i contribuenti mensili dovranno presentare una comunicazione composta da 3 moduli per i mesi di gennaio/febbraio/marzo indicando il numero del mese nel campo N., mentre i contribuenti trimestrali presenteranno una comunicazione per trimestre (da 1 a 5).



**Casi particolari per CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:** i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 cd. **"contribuenti semplificati"**, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (*ad esempio calcolo definitivo del pro rata*).

Il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, entro il termine ordinario di versamento previsto per la dichiarazione annuale, pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, **non** devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

Tali righi, ad eccezione del VP12, devono invece essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5; in particolare, tali soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura e in tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

Infine, i contribuenti (autotrasportatori, distributori di carburante) di cui all'art. 74, comma 4, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio).

Pertanto, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia semplificati normali (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), sia trimestrali speciali (ai sensi dell'art. 74, comma 4 DPR 633/72), devono compilare relativamente al quarto trimestre due distinti moduli del quadro VP:

- **i contribuenti cd. speciali** (autotrasportatori, distributori di carburante), di cui all'art. 74, c. 4 dovranno indicare nel campo "trimestre" il n. **4**, mentre
- **i contribuenti trimestrali normali**, di cui all' art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, indicheranno il n. **5**.

Si riportano di seguito alcune brevi istruzioni rilevabili dal modello di comunicazione:

#### FRONTESPIZIO

**Anno d'imposta:** Indicare l'anno solare cui si riferisce la Comunicazione.

**Partita IVA:** Indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

**Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo):** Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, indicare la partita IVA dell'ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale).

**Ultimo mese:** In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, indicare l'ultimo mese di controllo (esempio "02" per il mese di febbraio).

**Liquidazione del gruppo:** Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo.

**Dichiarante:** Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione.

**Codice fiscale:** Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

**Codice carica:** Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

**Codice fiscale società dichiarante:** Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

**Firma:** La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

**Impegno alla presentazione telematica:** Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la Comunicazione; indicare il codice **"1"** se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice **"2"** se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio (intermediario):

In caso di invio allo studio per la trasmissione indicare codice **"1"**, il codice fiscale dello studio **01681060206** e la data dell'impegno (*di solito corrispondente alla data di creazione del file*)



### QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

**Modulo:** Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP.

**Periodo di riferimento:** Il contribuente deve indicare nelle **colonne 1 e 2 del rigo VP1** il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

**Subforniture:** Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (*contratti di subfornitura*).

**Eventi eccezionali:** La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

**(New) Operazioni straordinarie:** nel nuovo modello è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

PERIODO DI RIFERIMENTO					
VP1	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che l'operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018):

➤ **Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione**

- 1 Nel caso in cui il soggetto dante causa (*società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante*) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (*società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario*) deve presentare due distinte Comunicazioni:
  - la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
  - la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- 2 Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la comunicazione deve essere presentata:
  - dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
  - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP**. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

➤ **Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione**

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e



sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

**Liquidazione dell'imposta:** Riportare gli importi delle liquidazioni IVA tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26; gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

**Rigo VP2 - Totale operazioni attive:** Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita e cessioni beni ammortizzabili, operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ecc. annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base all'art. 21, comma 6-bis e deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Va quindi riportato anche l'imponibile delle operazioni in:

- reverse charge;
- split payment;
- regime del margine D.L. 41/95

**Rigo VP3 - Totale operazioni passive:** Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti:

- all'interno (Italia), compreso rottami e contribuenti forfetari e minimi;
- intracomunitari e delle ;
- importazioni

relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Nel rigo vanno compresi, gli acquisti ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile, inoltre vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, c. 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

**ATTENZIONE** L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel **rigo VP4** e, quale IVA detratta, nel **rigo VP5**.

Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

**Rigo VP4 - IVA esigibile:** Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.



**Rigo VP5 - IVA detratta:** Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. *Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.*

**Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta:** I contribuenti che per obbligo di legge o per opzione, adottano speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio **regime speciale agricolo, agriturismo**, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

**Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito:** Indicare nella **colonna 1** l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in **colonna 2** il valore assoluto della predetta differenza.

**Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro:** Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

**Rigo VP8 - Credito periodo precedente** Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

*Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).*

**Rigo VP9 - Credito anno precedente:** Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo (*al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare*).

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

*Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).*

**Rigo VP10 - Versamenti auto UE:** Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

**Rigo VP11 - Crediti d'imposta:** Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

**Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali:** Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Il rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.



**(New) Rigo VP13 - Acconto dovuto:** Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata **aggiunta la casella dedicata all'indicazione del metodo prescelto per il calcolo dell'acconto Iva.**

VP13	Acconto dovuto	Metodo	1	2
------	----------------	--------	---	---

In colonna 2 occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

**Rigo VP14 - IVA da versare o a credito:** Indicare

- in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:  $(VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$
- in **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:  
 $(VP6, \text{col. } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. } 1 + VP7 + VP12)$

Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti semplificati trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedasi casi particolari "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

**Riferimento in studio settore fiscale interni da 4.1 a 4.8.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani